

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/913 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatoxine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

- (2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione debbano essere riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione, quali i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002 e i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati dagli Stati membri alla Commissione.
- (3) Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Inoltre, i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2021 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.
- (4) In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale sono esenti dai controlli ufficiali se il loro peso non è superiore a 30 kg. Queste partite includono campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione e partite destinate a scopi scientifici. Sulla base dell'esperienza derivata dall'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, gli Stati membri hanno segnalato che in determinati casi il peso delle partite era superiore a 30 kg. Dal momento che dette partite non sono destinate all'immissione sul mercato, è inutilmente oneroso sottoporle a controlli ufficiali. Il limite di peso per l'esenzione dai controlli ufficiali in conformità al richiamato regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere aumentato a 50 kg. Se poi le partite superano 50 kg, gli Stati membri dovrebbero poterle accettare, a condizione che lo Stato membro di destinazione abbia previamente rilasciato un'autorizzazione ed esistano adeguati meccanismi di controllo atti a garantire che le partite non siano immesse sul mercato.
- (5) Le partite di alimenti e mangimi facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale e le partite non commerciali di alimenti e mangimi spedite a persone fisiche e non destinate all'immissione sul mercato sono esenti da controlli ufficiali in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, se il loro peso non è superiore a 30 kg. L'esperienza derivata dall'applicazione di questo regolamento di esecuzione dimostra che il limite di peso di 30 kg esclude dai controlli un'ampia gamma di partite. Il limite di peso di 30 kg va anche oltre la normale franchigia bagaglio nel trasporto internazionale di passeggeri. Nel caso di partite non commerciali di 30 kg spedite a persone fisiche, è difficile garantire con i controlli ufficiali che parti di queste partite non siano immesse sul mercato. Il limite di peso per le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e per le partite non commerciali spedite a persone fisiche dovrebbe pertanto essere ridotto a un livello che rifletta in modo più adeguato l'uso personale previsto delle partite e le loro proprietà fisiche.
- (6) Nel caso di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, è opportuno stabilire le condizioni dell'esenzione, ad esempio meccanismi di controllo adeguati, al fine di garantire che il loro ingresso nell'Unione non presenti rischi inaccettabili per la salute umana e animale.
- (7) Per quanto riguarda il termine «partita», il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prevede diverse definizioni, causando incertezza e un'applicazione divergente. L'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625 contiene già una definizione di «partita». Pertanto, a fini di chiarezza, è opportuno sopprimere le definizioni aggiuntive di «partita» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (8) I codici della nomenclatura combinata («NC») 2008 19 13 40 e 2008 19 93 40 possono essere utilizzati solo per miscugli contenenti mandorle o pistacchi, ma non per miscugli contenenti arachidi. Poiché solo i miscugli contenenti arachidi possono comportare un rischio di contaminazione da aflatossine, detti codici NC dovrebbero essere depennati dalle voci relative all'Argentina nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e dalle voci relative all'Egitto, al Ghana, alla Gambia, all'India e al Sudan nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, di detto regolamento di esecuzione.

- (9) Per quanto riguarda le partite di arance provenienti dall'Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto dall'Egitto. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (10) Per quanto riguarda le partite di nocciola proveniente dalla Georgia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici su dette partite.
- (11) Dall'aprile 2016 l'olio di palma proveniente dal Ghana è soggetto a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da coloranti Sudan. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana.
- (12) È pertanto necessario prevedere, oltre a un livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di olio di palma proveniente dal Ghana. In particolare, tutte le partite di olio di palma proveniente dal Ghana dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa all'olio di palma proveniente dal Ghana figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (13) Per quanto riguarda le partite di riso proveniente dall'India e dal Pakistan, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto dall'India e dal Pakistan. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 5 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (14) I potenziali rischi per la salute derivanti da contaminazione da aflatossine e ocratossina A del riso proveniente dall'India e dal Pakistan non sono limitati a determinati tipi di riso classificati con il codice NC 1006 10 79. Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da aflatossine e ocratossina A del riso proveniente dall'India e dal Pakistan, è opportuno estendere l'applicazione del codice NC indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a tutti i tipi di riso. A causa di questa estensione e dei volumi scambiati, l'onere amministrativo per gli Stati membri è destinato ad aumentare in misura significativa. La frequenza dei controlli dovrebbe pertanto essere ridotta al 5 % delle partite che entrano nell'Unione, in quanto questa darà informazioni sufficienti per valutare i rischi associati alla possibile contaminazione del riso da aflatossine e ocratossina A.
- (15) Per quanto riguarda le partite di fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) e di guaiava (*Psidium guajava*) provenienti dall'India, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questi prodotti provenienti dall'India. Detto prodotto dovrebbe anche essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

- (16) Dal luglio 2019 le noci moscate provenienti dall'India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00, sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e le informazioni disponibili mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Detti controlli e informazioni dimostrano che l'ingresso di questo prodotto alimentare nell'Unione non comporta più un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza non è più necessario esigere che tutte le partite di noci moscate provenienti dall'India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00, siano accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽⁴⁾ Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare i controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa alle noci moscate provenienti dall'India, classificate con i codici NC 0908 11 00 e 0908 12 00 e figurante nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (17) Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % delle partite che entrano nell'Unione la frequenza dei controlli di identità e fisici su dette partite.
- (18) Vari codici NC non corrispondono ai prodotti cui fanno riferimento determinate voci dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e sono pertanto superflui. Da detto allegato I dovrebbero essere depennati i seguenti codici NC: il codice CN ex 0807 19 00 70 dalla voce relativa ai meloni Gala (*C.melo var.reticulatus*) provenienti dall'Honduras, il codice NC ex 0709 99 90 25 dalla voce relativa al gotu kola (*Centella asiatica*) proveniente dallo Sri Lanka e il codice CN 1211 90 86 10 dalla voce relativa all'origano secco proveniente dalla Turchia.
- (19) Al fine di consentire un'identificazione più precisa dei prodotti soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, è opportuno specificare nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la suddivisione TARIC per il codice NC ex 0709 99 90 nella voce relativa ai frutti della moringa (*Moringa oleifera*) provenienti dall'India e per il codice NC ex 1211 90 86 nella voce relativa al gotu kola (*Centella asiatica*) proveniente dallo Sri Lanka.
- (20) Per quanto riguarda le partite di noci moscate provenienti dall'Indonesia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità alla tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stata rilevata un'elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. È pertanto opportuno aumentare al 30 % delle partite che entrano nell'Unione la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su dette partite.
- (21) I potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da ossido di etilene riguardano le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar. Pertanto, nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)» e «Codice NC» della tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è opportuno aggiungere nella voce relativa all'India la categoria «miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar» e i codici NC applicabili alle miscele di additivi alimentari. Analogamente è opportuno aggiungere nelle voci relative alla Malaysia e alla Turchia la categoria «miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba» e i codici NC applicabili alle miscele di additivi alimentari. È opportuno definire una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % per dette partite che entrano nell'Unione dall'India, dalla Malaysia e dalla Turchia.
- (22) Per quanto riguarda le spezie provenienti dall'India, il codice NC 0910 include i prodotti sotto forma di radici, fiori e foglie, come la radice di curcuma. Considerato che durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità alla tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non è stata rilevata alcuna contaminazione da ossido di etilene, è possibile escludere detti prodotti da un livello maggiore di controlli ufficiali. È pertanto opportuno indicare nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 che solo le spezie essiccate provenienti dall'India dovrebbero essere soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

- (23) Per quanto riguarda gli spaghetti orientali a cottura istantanea provenienti dalla Corea del Sud e dal Vietnam, per motivi di chiarezza sul tipo di spaghetti orientali soggetti a un livello maggiore di controlli e per escludere dai controlli ufficiali altre varietà di spaghetti orientali come quelli di frumento, all'uovo, i vermicelli e altri tipi non classificabili come spaghetti orientali a cottura istantanea e indicati con lo stesso codice NC 1902 30 10, è opportuno aggiungere chiarimenti nelle colonne «Alimenti e mangimi (uso previsto)», «Codice NC» e «Suddivisione TARIC» nelle rispettive voci della tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (24) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
- (25) Al fine di consentire l'ingresso nell'Unione di partite che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, e per tenere conto della possibilità di acquisire familiarità con il presente regolamento e di conformarvisi, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di olio di palma proveniente dal Ghana, di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba o gomma di guar proveniente dall'India e di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carruba proveniente dalla Malaysia e dalla Turchia, che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La salute pubblica continua comunque ad essere protetta in relazione alle partite di olio di palma proveniente dal Ghana, che restano infatti soggette a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1) all'articolo 1, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 5 kg per i prodotti freschi o a 2 kg per altri prodotti:

- a) le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale;
- b) le partite non commerciali spedite a persone fisiche e non destinate all'immissione sul mercato.

Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 50 kg per i prodotti freschi o a 10 kg per altri prodotti:

- a) le partite inviate come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre e non destinate all'immissione sul mercato;
- b) le partite destinate a scopi scientifici.

4. Il presente regolamento non si applica agli alimenti e ai mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non sono scaricati e sono destinati al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri.

5. In caso di dubbio sull'uso cui sono destinati i prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, l'onere della prova incombe, rispettivamente, ai proprietari dei bagagli personali e ai destinatari delle partite.

6. In conformità al presente regolamento l'autorità competente può esentare dai controlli di identità e fisici, compresi il campionamento e le analisi di laboratorio, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione per mostre e le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici che superano i limiti di peso di cui al paragrafo 3, secondo comma, e non sono destinati all'immissione sul mercato, a condizione che:

- a) siano accompagnati da un'autorizzazione d'introduzione nell'Unione previamente rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che specifichi:
 - i) lo scopo dell'introduzione nell'Unione;
 - ii) il luogo di destinazione;
 - iii) garanzie che le partite non saranno immesse sul mercato come alimenti o mangimi;
 - b) l'operatore presenti le partite al posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione;
 - c) l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione informi l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, mediante l'IMSOC, dell'introduzione delle partite.»;
- 2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è soppresso;
 - 3) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo transitorio

Le partite di olio di palma proveniente dal Ghana, di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar proveniente dall'India e di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube proveniente dalla Malaysia e dalla Turchia, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 (*) della Commissione, possono entrare nell'Unione fino al 3 settembre 2022, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L158 del 13.6.2022, pag. 1).».

- 4) Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e ai punti di controllo

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Argentina (AR)	<ul style="list-style-type: none"> — Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidialtrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi) 	<ul style="list-style-type: none"> 1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 	<ul style="list-style-type: none"> 40 50 40 40 50 80 50 07; 08 	Aflatossine	5
2	Azerbaijan (AZ)	<ul style="list-style-type: none"> Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole Pasta di nocciole 	<ul style="list-style-type: none"> 0802 21 00 0802 22 00 ex 0813 50 39; ex 0813 50 91; ex 0813 50 99 ex 2007 10 10; ex 2007 10 99; 	<ul style="list-style-type: none"> 70 70 70 70 40 	Aflatossine	20

		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
4	Brasile (BR)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	10
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			
		Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
5	Cina (CN)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	10
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			
		Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Aflatossine	10
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
				Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti - tritati o polverizzati)	ex 0904 22 00	11	<i>Salmonella</i> ⁽⁶⁾	10

		Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Residui di antiparassiti ⁽³⁾ (⁷)	20
6	Egitto (EG)	Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; 0710 80 51 ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassiti ⁽³⁾ (⁹)	20
		Arance (Alimenti — freschi o essiccati)	0805 10		Residui di antiparassiti ⁽³⁾	20
7	Georgia (GE)	Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00		Aflatossine	30
		Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate	0802 22 00			
		Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39;	70		
			ex 0813 50 91;	70		
			ex 0813 50 99	70		
		Pasta di nocciole	ex 2007 10 10;	70		
			ex 2007 10 99;	40		
			ex 2007 99 39;	05; 06		
			ex 2007 99 50;	33		
			ex 2007 99 97	23		
		Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	ex 2008 19 12;	30		
			ex 2008 19 19;	30		
			ex 2008 19 92;	30		
			ex 2008 19 95;	20		
			ex 2008 19 99;	30		
			ex 2008 97 12;	15		
			ex 2008 97 14;	15		
			ex 2008 97 16;	15		
			ex 2008 97 18;	15		
			ex 2008 97 32;	15		
ex 2008 97 34;	15					
ex 2008 97 36;	15					
ex 2008 97 38;	15					
ex 2008 97 51;	15					
ex 2008 97 59;	15					
ex 2008 97 72;	15					

			ex 2008 97 74;	15		
			ex 2008 97 76;	15		
			ex 2008 97 78;	15		
			ex 2008 97 92;	15		
			ex 2008 97 93;	15		
			ex 2008 97 94;	15		
			ex 2008 97 96;	15		
			ex 2008 97 97;	15		
			ex 2008 97 98;	15		
		Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40		
		Olio di nocciole (Alimenti)	ex 1515 90 99	20		
8	Honduras (HN)	Meloni Gala (<i>C.melo var. reticulatus</i>) (Alimenti)	ex 0807 19 00	60	<i>Salmonella braenderup</i> (2)	10
9	India (IN)	Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)	ex 1211 90 86	10	Residui di antiparassiti- tari (3) (10)	50
		Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassiti- tari (3) (11) (21)	20
		Frutti della moringa (<i>Moringa oleifera</i>) (Alimenti)	ex 0709 99 90	10	Residui di antiparassiti- tari (3)	10
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	5
					Residui di antiparassiti- tari (3)	5
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassiti- tari (3)	20
Guaiava (<i>Psidium guajava</i>) (Alimenti)	ex 0804 50 00	30	Residui di antiparassiti- tari (3)	20		

		Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	0908 11 00; 0908 12 00		Aflatossine	30
10	Kenya (KE)	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0708 20		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
11	Cambogia (KH)	Sedano da taglio (<i>Apium graveolens</i>) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	ex 0709 40 00	20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹²⁾	50
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹³⁾	50
12	Libano (LB)	Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Rodammina B	50
		Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)	ex 2005 99 80	93	Rodammina B	50
13	Sri Lanka (LK)	Gotu kola (<i>Centella asiatica</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
		Mukunuwenna (<i>Alternanthera sessilis</i>) (Alimenti)	ex 0709 99 90	35	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
14	Marocco (MA)	Carrube Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1212 92 00 1212 99 41 1302 32 10		Residui di antiparassitari ⁽²¹⁾	10
15	Madagascar (MG)	Arachidi con guscio Arachidi sgusciate Burro di arachidi	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10		Aflatossine	50

		Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
16	Messico (MX)	Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro (Alimenti)	2103 20 00		Residui di antiparassitari ⁽²¹⁾	10
17	Malaysia (MY)	Frutta del jack (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) (Alimenti — freschi)	ex 0810 90 20	20	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	50
18	Nigeria (GN)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	50
19	Pakistan (PK)	Miscele di spezie (Alimenti)	0910 91 10; 0910 91 90		Aflatossine	50
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	5
					Residui di antiparassitari ⁽²⁾	5
20	Sierra Leone (SL)	Semi di cocomero (<i>Egusi</i> , <i>Citrullus</i> spp.) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1208 90 00; ex 2008 99 99	10 10 50	Aflatossine	50
21	Senegal (SN)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			
		Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		

		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
22	Siria (SY)	Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Rodamina B	50
		Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)	ex 2005 99 80	93	Rodamina B	50
23	Thailandia (TH)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁴⁾	30
24	Turchia (TR)	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
		Pompelmi (Alimenti)	0805 40 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
		Melegrane (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁵⁾	20
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; 0710 80 51; ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁶⁾	20
		Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ (Alimenti)	ex 1212 99 95	20	Cianuro	50
		Semi di cumino Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)	0909 31 00 0909 32 00		Alcaloidi pirrolizidinici	10
		Origano secco (Alimenti)	ex 1211 90 86	40	Alcaloidi pirrolizidinici	10

25	Uganda (UG)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50
					Residui di antiparassitari ⁽²¹⁾	10
26	Stati Uniti (US)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	20
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			
		Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
27	Uzbekistan (UZ)	Albicocche secche	0813 10 00		Solfiti ⁽¹⁹⁾	50
		Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti)	2008 50			
28	Vietnam (VN)	Foglie di coriandolo	ex 0709 99 90	72	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽²⁰⁾	50
		Basilico (sacro, comune)	ex 1211 90 86	20		
		Menta	ex 1211 90 86	30		
		Prezzemolo (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	ex 0709 99 90	40		
		Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	20 30		
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽²⁰⁾	50

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

⁽³⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁴⁾ Residui di amitraz.

⁽⁵⁾ Residui di nicotina.

- (⁶) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).
- (⁷) Residui di tolfenpyrad.
- (⁸) Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p') e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).
- (⁹) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.
- (¹⁰) Residui di acefato.
- (¹¹) Residui di diafentiuron.
- (¹²) Residui di fentoato.
- (¹³) Residui di clorbufam.
- (¹⁴) Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.
- (¹⁵) Residui di procloraz.
- (¹⁶) Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.
- (¹⁷) «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
- (¹⁸) «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
- (¹⁹) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
- (²⁰) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
- (²¹) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica

1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (¹)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Bangladesh (BD)	Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (<i>Piper betle</i>) (Alimenti)	ex 1404 90 00 (¹⁰)	10	<i>Salmonella</i> (⁶)	50
2	Brasile (BR)	Noci del Brasile con guscio Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio (Alimenti)	0801 21 00 ex 0813 50 31; ex 0813 50 39; ex 0813 50 91; ex 0813 50 99	20 20 20 20	Aflatossine	50

		Pepe nero (<i>Piper nigrum</i>) (Alimenti — non tritati né polverizzati)	ex 0904 11 00	10	Salmonella ⁽²⁾	50
3	Cina (CN)	Gomma di xantano (Alimenti e mangimi)	ex 3913 90 00	40	Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
4	Repubblica dominicana (DO)	Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0709 30 00		Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾	50
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; 0710 80 51 ex 0709 60 99; ex 0710 80 59 ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	20 20 10 10	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾	50
5	Egitto (EG)	Arachidi con guscio Arachidi sgusciate Burro di arachidi Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide Farine e polveri di arachidi Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	40 50 40 40 50 20 80 50 07; 08	Aflatossine	20

6	Etiopia (ET)	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti — spezie essiccate)	0904 0910		Aflatossine	50	
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	Salmonella ⁽⁶⁾	50	
7	Ghana (GH)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50	
		Arachidi sgusciate	1202 42 00				
		Burro di arachidi	2008 11 10				
Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50					
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00						
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20			
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08			
		Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90; 1511 90 11; ex 1511 90 19; 1511 90 99	90	Coloranti Sudan ⁽¹²⁾	50	
8	Gambia (GM)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50	
		Arachidi sgusciate	1202 42 00				
		Burro di arachidi	2008 11 10				
		Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50			

		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
9	Indonesia (ID)	Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	0908 11 00; 0908 12 00		Aflatossine	30
		Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	<i>Salmonella</i> (?)	10
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10; ex 0904 22 00; ex 0904 21 90; ex 2005 99 10; ex 2005 99 80	11; 19 20 10; 90 94	Aflatossine	20
10	India (IN)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			
		Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50		
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		

Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	20
Semi di sesamo (Alimenti e mangimi)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽⁶⁾	20
			Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	50
Carrube Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1212 92 00 1212 99 41 1302 32 10		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
Gomma di guar (Alimenti e mangimi)	ex 1302 32 90		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
			Pentaclorofenolo e diossine ⁽⁷⁾	5
Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati Vaniglia Cannella e fiori di cinnamomo Garofani (antofilli, chiodi e steli) Noci moscate, macis, amomi e cardamomi Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti — spezie essiccate)	0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata (Alimenti)	2103		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20

		Carbonato di calcio <i>(Alimenti e mangimi)</i>	ex 2106 90 92/98 ex 2530 90 00 ex 2836 50 00		Residui di antiparassitari ⁽¹⁾	20
		Integratori alimentari contenenti prodotti botanici <i>(Alimenti)</i>	ex 1302 ex 2106		Residui di antiparassitari ⁽¹⁾	20
11	Iran (IR)	Pistacchi con guscio	0802 51 00		Aflatossine	50
		Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
		Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39;	60		
			ex 0813 50 91;	60		
			ex 0813 50 99	60		
		Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10;	60		
			ex 2007 10 99;	30		
			ex 2007 99 39;	03; 04		
			ex 2007 99 50;	32		
			ex 2007 99 97	22		
		Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13;	20		
			ex 2008 19 93;	20		
			ex 2008 97 12;	19		
			ex 2008 97 14;	19		
			ex 2008 97 16;	19		
			ex 2008 97 18;	19		
			ex 2008 97 32;	19		
			ex 2008 97 34;	19		
			ex 2008 97 36;	19		
			ex 2008 97 38;	19		
			ex 2008 97 51;	19		
			ex 2008 97 59;	19		
			ex 2008 97 72;	19		
			ex 2008 97 74;	19		
			ex 2008 97 76;	19		
			ex 2008 97 78;	19		
			ex 2008 97 92;	19		

		Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti)	ex 2008 97 93; ex 2008 97 94; ex 2008 97 96; ex 2008 97 97; ex 2008 97 98 ex 1106 30 90	19 19 19 19 19 50		
12	Corea del Sud (KR)	Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (Alimenti)	ex 1302 ex 2106		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
		Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (Alimenti)	ex 1902 30 10	30	Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
13	Sri Lanka (LK)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10; ex 0904 21 90; ex 0904 22 00; ex 2005 99 10; ex 2005 99 80	20 11; 19 10; 90 94	Aflatossine	50
14	Malaysia (MY)	Carrube Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1212 92 00 1212 99 41 1302 32 10		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
15	Nigeria (GN)	Semi di cocomero (<i>Egusi, Citrullus</i> spp.) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1208 90 00; ex 2008 99 99	10 10 50	Aflatossine	50
16	Pakistan (PK)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾	20
17	Sudan (4)	Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50
		Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		Burro di arachidi	2008 11 10			

		Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50		
		Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	Salmonella ⁽⁶⁾	50
18	Turchia (TR)	Fichi secchi	0804 20 90			
		Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi	ex 0813 50 99	50		
		Pasta di fichi secchi	ex 2007 10 10; ex 2007 10 99; ex 2007 99 39; ex 2007 99 50; ex 2007 99 97	50 20 01; 02 31 21		
		Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 97 12; ex 2008 97 14; ex 2008 97 16; ex 2008 97 18; ex 2008 97 32; ex 2008 97 34; ex 2008 97 36; ex 2008 97 38; ex 2008 97 51; ex 2008 97 59; ex 2008 97 72; ex 2008 97 74; ex 2008 97 76;	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Aflatossine	20

		ex 2008 97 78;	11		
		ex 2008 97 92;	11		
		ex 2008 97 93;	11		
		ex 2008 97 94;	11		
		ex 2008 97 96;	11		
		ex 2008 97 97;	11		
		ex 2008 97 98;	11		
		ex 2008 99 28;	10		
		ex 2008 99 34;	10		
		ex 2008 99 37;	10		
		ex 2008 99 40;	10		
		ex 2008 99 49;	60		
		ex 2008 99 67;	95		
		ex 2008 99 99	60		
	Farine, semolini e polveri di fichi secchi <i>(Alimenti)</i>	ex 1106 30 90	60		
	Pistacchi con guscio	0802 51 00			
	Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
	Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39;	60		
		ex 0813 50 91;	60		
		ex 0813 50 99	60		
	Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10;	60		
		ex 2007 10 99;	30		
		ex 2007 99 39;	03; 04		
		ex 2007 99 50;	32		
		ex 2007 99 97	22		
	Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13;	20		
		ex 2008 19 93;	20	Aflatossine	50
		ex 2008 97 12;	19		
		ex 2008 97 14;	19		
		ex 2008 97 16;	19		
		ex 2008 97 18;	19		
		ex 2008 97 32;	19		
		ex 2008 97 34;	19		
		ex 2008 97 36;	19		
		ex 2008 97 38;	19		
		ex 2008 97 51;	19		
		ex 2008 97 59;	19		
		ex 2008 97 72;	19		

		Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti)	ex 2008 97 74; ex 2008 97 76; ex 2008 97 78; ex 2008 97 92; ex 2008 97 93; ex 2008 97 94; ex 2008 97 96; ex 2008 97 97; ex 2008 97 98 ex 1106 30 90	19 19 19 19 19 19 19 19 19 50		
		Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾	50
		Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi (Alimenti — freschi o essiccati)	0805 21; 0805 22; 0805 29		Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾	20
		Arance (Alimenti — freschi o essiccati)	0805 10		Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾	20
		Carrube Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1212 92 00 1212 99 41 1302 32 10		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 3824 99 93 ex 2106 90 98 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20
19	Uganda (UG)	Semi di sesamo (Alimenti)	— 1207 40 90 — ex 2008 19 19 — ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽⁶⁾	20

20	Vietnam (VN)	Pitahaya (frutto del drago) (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0810 90 20	10	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾	20
		Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (Alimenti)	ex 1902 30 10	30	Residui di antiparassitari ⁽¹¹⁾	20

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

⁽³⁾ La relazione di analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.

La relazione di analisi indica:

a) i risultati del campionamento e dell'analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine;

b) l'incertezza di misura del risultato dell'analisi;

c) il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e

d) il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi. L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata con un solvente acidificato. L'analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

⁽⁴⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁵⁾ Residui di carbofuran.

⁽⁶⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

⁽⁷⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

⁽⁸⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

⁽⁹⁾ La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

⁽¹¹⁾ Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012.

⁽¹²⁾ Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

2. Alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga	Alimenti costituiti da due o più ingredienti, che contengono qualsiasi prodotto elencato nella tabella di cui al punto 1 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati	
	Codice NC ⁽¹⁾	Descrizione ⁽²⁾
1	ex 1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero
2	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
3	ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili»

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ La designazione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.